



**COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA**

**REGOLAMENTO DEL
MERCATO DI PORTO MANTOVANO
PER LA VENDITA DIRETTA DI
PRODOTTI AGRICOLI**

DELIBERA DI C.C. N. 64 DEL 28/10/2013.

SOMMARIO

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Partecipazione
- Art. 3 - Comitato di gestione del mercato
- Art. 4 - Organizzazione e gestione
- Art. 5 - Presentazione delle domande
- Art. 6 - Ulteriori condizioni di partecipazione
- Art. 7 - Monitoraggio dei prezzi
- Art. 8 - Caratteristiche dei posteggi
- Art. 9 - Calendario del mercato e orari
- Art. 10 - Utilizzo del mezzo
- Art. 11 - Modalità di recesso
- Art. 12 - Quota di partecipazione
- Art. 13 - Pulizia del suolo pubblico
- Art. 14 - Disposizioni igienico-sanitarie
- Art. 15 - Attività collaterali
- Art. 16 – Sanzioni
- Art. 17 - Sospensione temporanea o spostamento del mercato
- Art. 18 - Disposizioni Finali

Allegato "A" - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER LA PARTECIPAZIONE AL MERCATO DI PORTO MANTOVANO PER LA VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI

Art. 1 - Finalità

Il Comune di Porto Mantovano istituisce un mercato riservato all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e Forestali n. 3510 del 20/11/2007, pubblicato sulla G.U. n. 301 del 29/12/2007, denominato "MERCATO DI PORTO MANTOVANO PER LA VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI".

L'istituzione del mercato ha lo scopo di :

- 1) promuovere lo sviluppo di mercati in cui gli imprenditori agricoli, nell'esercizio dell'attività di vendita diretta, possono soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione;
- 2) promuovere la conoscenza della cultura rurale;
- 3) promuovere azioni di informazione per i consumatori sulle caratteristiche dei prodotti agricoli posti in vendita;
- 4) individuare la tracciabilità del prodotto a garanzia della sua provenienza dal territorio, favorendo la vendita dei prodotti avendo come riferimento la stagionalità, la tipicità e qualità organolettiche, il mantenimento della biodiversità, la sostenibilità e salubrità del processo produttivo;
- 5) favorire la riduzione del prezzo di vendita al dettaglio con la garanzia di un giusto guadagno per il produttore, attraverso l'eliminazione dei vari intermediari;
- 6) garantire l'acquisto di merce fresca e di stagione;
- 7) favorire l'accesso alla distribuzione diretta ai consumatori dei prodotti biologici;
- 8) ridurre i tempi di trasporto delle merci con benefici sia per l'ambiente sia per la sicurezza stradale.

Il mercato si svolgerà in Piazza Della Resistenza – zona pedonale, con cadenza settimanale, nella giornata di domenica.

Art. 2 - Partecipazione

Possono partecipare al mercato di Porto Mantovano per la vendita diretta di prodotti agricoli gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n.228/2001, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n.580, la cui azienda abbia sede e svolga la propria attività nella Provincia di Mantova o nei Comuni immediatamente confinanti con il territorio della stessa.

Le società cooperative avranno diritto alla partecipazione solo nel caso in cui i posteggi che sono a disposizione del mercato non vengano assegnati.

Art. 3 - Comitato di gestione del mercato

Le funzioni di indirizzo e di controllo delle attività svolte nell'ambito del mercato potranno essere svolte da un Comitato di gestione, promosso dall'Amministrazione Comunale.

Le funzioni di indirizzo e di controllo riguardano in modo particolare:

- a) le modalità organizzative e gestionali del mercato;
- b) la partecipazione degli operatori;
- c) l'organizzazione di iniziative promozionali e collaterali;
- d) la tutela dell'immagine dell'iniziativa;
- e) il controllo della qualità delle produzioni e dei prezzi;
- f) relazione con il soggetto gestore del mercato.

Il Comitato di gestione è composto da:

- 1. due rappresentanti dell'Amministrazione Comunale;
- 2. un rappresentante per ciascuna associazione di categoria: CIA, COLDIRETTI, CONFAGRICOLTURA, CONFCOMMERCIO e CONFESERCENTI;
- 3. un rappresentante per le associazioni di consumatori;
- 4. un rappresentante del soggetto gestore;
- 5. un rappresentante degli operatori partecipanti al mercato.

I rappresentanti del Comitato di gestione restano in carica per anni tre.

Il Comitato di gestione si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi, su invito dell'Amministrazione Comunale, e ogni qualvolta lo richieda uno dei componenti.

Art. 4 - Organizzazione e gestione

La gestione, l'organizzazione e il funzionamento del mercato potrà essere affidata ad un soggetto gestore individuato dal Comune, sentite le Associazioni professionali agricole mantovane (Cia, Coldiretti, Confagricoltura), previo stipula di specifica convenzione di durata non superiore ad anni tre.

Per la scelta del soggetto gestore costituirà titolo preferenziale:

- a) essere espressione delle associazioni agricole, singole o associate, maggiormente rappresentative;
- b) avere maturato significative esperienze nella gestione di mercati agricoli di eventi o altre attività di promozione e commercializzazione diretta dei prodotti agricoli in ambito provinciale, regionale o nazionale.

Il soggetto gestore opererà in relazione e collaborazione con il Comitato di gestione ed avrà l'obbligo di far osservare quanto contenuto nel presente disciplinare avuto riguardo a:

- a) garantire l'organizzazione ed il funzionamento del mercato (allestimento, gestione delle strutture e delle attrezzature espositive, logistica, ecc.), acquisendo tutti i permessi ed autorizzazioni necessari allo svolgimento del mercato;
- b) predisposizione della graduatoria delle aziende partecipanti;
- c) gestione del rapporto con gli operatori;
- d) controllo della qualità delle produzioni;
- e) controllo dei prezzi di concerto con gli Uffici Comunali;
- f) promozione del mercato di Porto Mantovano per la vendita diretta di Prodotti Agricoli;
- g) organizzazione annuale di almeno quattro iniziative collaterali da svolgersi anche in giornate festive, di carattere culturale, didattico e dimostrativo legate ai prodotti alimentari tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati.

Art. 5 - Presentazione delle domande

Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che intendono partecipare al mercato di Porto Mantovano per la vendita diretta di Prodotti Agricoli, dovranno presentare regolare domanda al Comune.

Le domande dovranno essere formulate secondo le modalità contenute nell'art. 4 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n.228.

La domanda di partecipazione implica da parte dell'operatore la condivisione delle finalità istitutive del mercato e l'accettazione integrale delle norme del presente disciplinare.

Alla domanda dovrà essere allegata apposita dichiarazione formulata sotto forma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, contenente le seguenti informazioni:

- a) anagrafica completa dell'azienda richiedente;
- b) dichiarazione inerente il possesso, da parte del soggetto richiedente, dei requisiti morali;

- c) la descrizione delle attività aziendali;
- d) l'indicazione delle modalità di allevamento e di coltivazione;
- e) la stima della quantità di prodotti che potranno essere posti in vendita e della relativa stagionalità;
- f) i periodi dell'anno in cui l'azienda è disponibile a partecipare al mercato;
- g) eventuali esperienze precedenti, documentabili, di partecipazione a rassegne collettive di vendita diretta dei propri prodotti negli ultimi due anni.

Le domande dovranno altresì essere corredate da:

- copia del fascicolo aziendale Siarl ;
- copia visura camerale dell'azienda;
- copia della attestazione status IAP cooperative e visura camerale a conferma;
- copia della denuncia d'inizio attività produttiva ai sensi della Legge Regionale 2 aprile 2007, n. 8, articoli 3 e 5, o di precedenti D.I.A. e autorizzazioni sanitarie possedute;
- copia di eventuali attestati di partecipazione a corsi di formazione sulla vendita diretta;
- copia di eventuali certificazioni qualità conseguiti dall'azienda o dai prodotti posti in vendita
- copia di polizza assicurativa di responsabilità civile e/o di responsabilità prodotti .
- Copia del Documento d'Identità in corso di validità.

Le aziende che hanno sede ed attività nel Comune di Porto Mantovano o nella Provincia di Mantova avranno la priorità nell'assegnazione degli spazi espositivi del mercato contadino.

Le domande di partecipazione devono essere trasmesse direttamente al Comune.

Il Comune valuterà unitamente al soggetto gestore e al Comitato di Gestione le caratteristiche delle singole aziende e le condizioni della loro partecipazione in base ai criteri descritti dall'allegato "A" del presente regolamento, redigendo una graduatoria delle aziende che hanno presentato la domanda.

La graduatoria sarà resa pubblica e sarà valida per l'intero anno.

Le aziende riceveranno comunicazione di conferma dell'accoglimento della domanda di partecipazione da parte del soggetto gestore.

Qualora le domande di partecipazione siano superiori ai posteggi disponibili per ogni settore, la partecipazione degli operatori avverrà in base alle risultanze della graduatoria.

Saranno possibili assegnazioni di posteggi a rotazione nel caso di produzioni stagionali.

In via transitoria per l'istituzione del mercato, le domande potranno essere presentate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo del Comune di apposito avviso, pubblicizzato con i consueti canali di comunicazione. La graduatoria verrà redatta secondo le modalità sopra indicate, entro i successivi 7 giorni.

La partecipazione al mercato di Porto Mantovano per la vendita diretta di Prodotti Agricoli è subordinata al rispetto da parte delle aziende delle normative vigenti in materia fiscale, sanitaria e amministrativa e dovrà tenere conto delle disposizioni a tutela dei consumatori previste dal D.Lgs. n. 24/2002, dalla legge n. 441/1981 e degli obblighi previsti dal Regolamento CE 852/2004.

Art. 6 - Modalità di partecipazione

Possono esercitare la vendita diretta nel mercato di Porto Mantovano per la vendita diretta di Prodotti Agricoli gli imprenditori agricoli che rispettino le seguenti condizioni:

- a) i prodotti agricoli devono provenire esclusivamente dall'azienda o dall'azienda di soci imprenditori agricoli, i cui terreni abbiano sede nel territorio della Provincia di Mantova o nei Comuni immediatamente confinanti con il territorio della stessa, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione.
- b) Le aziende agricole che vendono ortofrutta possono porre in vendita anche prodotti extra aziendali per un massimo del 10% della loro capacità produttiva aziendale, di cui alla domanda di partecipazione, a condizione che si tratti di prodotti acquistati da altre aziende agricole mantovane o di aziende agricole dei comuni immediatamente confinanti con il territorio della Provincia di Mantova e che il ricorso abbia carattere stagionale, limitato nel tempo, per le stesse tipologie di prodotto per le quali l'azienda ha presentato domanda di partecipazione al mercato, al fine, comunque, di assicurare la continuità del servizio al mercato. I prodotti trasformati ottenuti a seguito di attività di manipolazione o di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici di origine prevalentemente aziendale, devono essere tipici e finalizzati al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa. Qualora la produzione e/o la trasformazione non avvenga in azienda si dovrà dimostrare, attraverso apposita documentazione fiscale e sanitaria, l'origine aziendale della materia prima. Le aziende che pongono in vendita animali macellati, oppure prodotti derivanti dall'allevamento (salumi, latte fresco e trasformato, uova, ecc) dovranno dimostrare attraverso il piano di autocontrollo, ai sensi del Regolamento CE 852/2004 e delle specifiche leggi di settore, l'assenza di trattamenti ormonali agli animali, la perfetta salubrità e sanità del processo produttivo, l'assenza di farine animali nell'alimentazione degli animali.
- c) Nell'organizzazione del mercato di Porto Mantovano per la vendita diretta di Prodotti Agricoli si dovrà ricercare la più ampia rappresentatività di categorie merceologiche e non dovranno mai esserci più di 3 aziende per ogni prodotto, salvo la possibilità di arrivare a 5 per l'ortofrutta nei periodi di massima produzione.

- d) L'eventuale aggiunta di altri prodotti, oltre a quelli indicati nella domanda di ammissione al mercato, dovranno essere autorizzati dal soggetto gestore, in accordo con il comitato di gestione.
- e) Gli imprenditori agricoli devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n.228.
- f) L'attività di vendita è esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della legge 27/12/2006, n.296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.

Art. 7 - Monitoraggio dei prezzi

Gli espositori sono tenuti a presentare i loro prodotti con l'indicazione dei prezzi in modo chiaro e ben esposti, fornendo indicazioni utili e corrette, anche sulle etichette, che facilitino la comprensione delle caratteristiche del prodotto da parte del consumatore.

I prezzi dei prodotti posti in vendita saranno oggetto di monitoraggio attraverso rilevazioni mensili da parte del soggetto gestore di concerto con gli Uffici Comunali.

Art. 8 - Caratteristiche dei posteggi

Il mercato di Porto Mantovano per la vendita diretta di Prodotti Agricoli prevede un numero massimo dei posteggi disponibili pari a 24 (ventiquattro). Durante il periodo di minor produzione, in accordo con il Comitato di Gestione, il numero di posteggi potrà essere ridotto. Il numero dei posteggi non dovrà comunque essere inferiore a 18.

Ogni posteggio potrà avere una superficie massima di mq. 16 (sedici) fatto salvo il caso di utilizzo di mezzi attrezzati.

Gli operatori dovranno occupare esclusivamente l'area assegnata e dovranno garantire una cura particolare nell'allestimento del proprio spazio di vendita sia per la valorizzazione dei prodotti sia per una corretta informazione al consumatore.

Nell'ambito dello spazio riservato al mercato potranno essere allestiti spazi collettivi di vendita per favorire la presenza dei piccoli produttori (anziani coltivatori, giovani con microaziende, cultori di produzioni di pregio, ecc.).

La gestione di questi spazi è affidata al gestore del mercato, il quale provvederà a predisporre la planimetria, indicante i posteggi e la loro dislocazione.

Essa sarà consultabile, presso i competenti uffici comunali.

Art. 9 - Calendario del mercato e orari

Il mercato di Porto Mantovano per la vendita diretta di Prodotti Agricoli sarà ubicato in Piazza Della Resistenza –zona pedonale, e si svolgerà, con cadenza settimanale, ogni domenica.

Il mercato di Porto Mantovano per la vendita diretta di Prodotti Agricoli osserverà il seguente orario:

- a) dalle ore 7.00 alle ore 8.00 - scarico e approntamento banco;
- b) dalle ore 8.00 alle ore 13.00 - esposizione e vendita al pubblico;
- c) dalle ore 13.00 alle ore 14.00 - ricarica merce e sgombero dell'area.

In occasione di particolari festività e di manifestazioni promozionali, culturali o turistiche, l'attività del mercato potrà essere svolta durante l'intera giornata. Le aziende partecipanti al mercato non potranno smontare la propria struttura o lasciare il posteggio prima dell'orario stabilito.

Il mercato non si svolgerà in occasione delle seguenti festività:

1° gennaio, Pasqua e lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 25 e 26 Dicembre.

Art. 10 - Utilizzo del mezzo

Gli automezzi degli espositori dovranno essere parcheggiati al di fuori dell'area di esposizione dopo lo scarico delle merci, fatto salvo il caso di utilizzo di mezzi attrezzati.

Agli espositori sarà garantita la possibilità di parcheggio nelle zone limitrofe all'area del mercato.

Art. 11 - Modalità di recesso

L'assegnazione dei posteggi ha validità annuale, in base alla graduatoria prevista all'art. 5 del presente disciplinare.

Ogni operatore è tenuto a partecipare al mercato di Porto Mantovano per la vendita diretta di Prodotti Agricoli sottoscrivendo un impegno a parteciparvi con continuità, senza interruzioni.

Sarà possibile interrompere la partecipazione al mercato solo per le seguenti motivazioni:

- 1) in caso di morte del titolare dell'azienda o di gravi impedimenti familiari;
- 2) per cessazione dell'attività agricola;

- 3) per cessazione o insufficienza della produzione per cui l'azienda ha presentato domanda di partecipazione.
- 4) Altre cause debitamente documentate.

L'operatore che intende cessare la partecipazione al mercato dovrà comunicarlo tramite lettera al Comune e al soggetto gestore con un preavviso di almeno trenta giorni.

Art. 12 - Condizioni di partecipazione

Le aziende partecipanti al mercato sono tenute alla condivisione ed al rispetto del presente disciplinare ed al mantenimento di uno spirito costruttivo ed ispirato ai principi della cooperazione nei confronti delle altre aziende partecipanti.

La partecipazione al mercato prevede il pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico, della tariffa rifiuti e dell'eventuale fornitura di energia elettrica.

Il soggetto gestore avrà l'obbligo di garantire gli adempimenti relativi ai pagamenti di cui sopra ai soggetti competenti.

Ogni espositore dovrà versare una quota di partecipazione al soggetto gestore per i servizi svolti per l'organizzazione ed il funzionamento del mercato e per le iniziative di carattere promozionale.

Il soggetto gestore si impegna a determinare annualmente i costi fissi di partecipazione dovuti ai servizi essenziali forniti, sentito il Comune.

I costi relativi alle iniziative di promozione o collaterali saranno concordate dal soggetto gestore direttamente con gli operatori.

Ogni azienda sarà tenuta ad esporre un cartello fornito dal gestore con l'indicazione del logo del mercato, della denominazione dell'azienda agricola e della località da cui proviene.

Per esigenze di arredo ed uniformità dell'immagine, ogni operatore potrà essere tenuto ad utilizzare i colori concordati ed il materiale promozionale (borse, cappellini, grembiuli, tovaglie, ecc.) stabiliti dal soggetto gestore, sentito il comitato di gestione.

Art. 13 - Pulizia del suolo pubblico

Al termine dell'orario di vendita, prima di lasciare libero il posteggio, ogni operatore deve conferire negli appositi contenitori per la raccolta differenziata posti a disposizione del mercato di Porto Mantovano per la vendita diretta di Prodotti Agricoli, tutti i rifiuti derivanti dall'esercizio dell'attività.

L'area del posteggio e le zone circostanti il mercato dovranno essere lasciate sgombre e pulite.

Art. 14 - Disposizioni igienico-sanitarie

L'attività del mercato di Porto Mantovano per la vendita diretta di Prodotti Agricoli dovrà essere svolta nel rispetto delle disposizioni igienico - sanitarie vigenti ed in particolare con riferimento ai Regolamenti CE n. 178/2002, n. 852/2004 e n. 853/2004.

All'interno del mercato, è ammesso l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti freschi e trasformati ed eventuali attività di degustazione e somministrazione dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.

Art. 15 - Attività collaterali

All'interno del mercato di Porto Mantovano per la vendita diretta di Prodotti Agricoli possono essere realizzate delle attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati.

In tali occasioni sarà possibile la partecipazione anche di operatori commerciali o artigianali la cui attività sia rispondente alle caratteristiche del mercato agricolo o dell'iniziativa particolare.

Potranno partecipare al mercato anche soggetti riconducibili al territorio provinciale e caratterizzati da particolari esperienze di promozione e valorizzazione dei prodotti tipici (presidi Slow Food, produzioni dop e igp, associazioni, ecc.)

E' prevista la possibilità di partecipare al mercato da parte di cooperative, comunità, enti, organizzazioni di volontariato, operanti al di fuori dell'ambito provinciale, al fine di favorire la vendita dei prodotti, naturali o trasformati, derivanti dalla coltivazione di terreni confiscati o sequestrati ai sensi della legge 109/96.

Art. 16 - Sanzioni

Il Comune, ai sensi dell'art. 3 comma 3, del D.M. 20/11/2007, accerterà il rispetto delle disposizioni normative nonché di quanto contenuto nel presente disciplinare e nei regolamenti comunali applicabili.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nei regolamenti comunali è punita con la sanzione amministrativa graduata da un minimo di euro 25,00 fino ad un massimo di euro 500,00.

La sanzione sarà comminata secondo le procedure di cui alla legge 689/1981 e successive modifiche.

In caso di più violazioni del presente disciplinare, commesse anche in tempi diversi, potrà essere disposta la sospensione della partecipazione al mercato.

Art. 17 – Sospensione temporanea o spostamento del mercato

E' facoltà del Comune sospendere o trasferire in altra sede il mercato per motivi di ordine pubblico o al verificarsi di eventi imprevedibili.

Art. 18 – Disposizioni Finali

Il presente regolamento entra in vigore dal 29/10/2013.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle specifiche normative vigenti in materia. I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente regolamento si intenderanno automaticamente aggiornate per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge e regolamenti sopra ordinate.

ALLEGATO "A"

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER LA PARTECIPAZIONE
AL MERCATO DI PORTO MANTOVANO PER LA VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI
AGRICOLI

Parametro	Punteggio
Aziende con sede nel Comune di Porto Mantovano	25 punti (Titolo prioritario)
Precedenti esperienze documentabili fiscalmente di partecipazione a iniziative collettive di vendita diretta su suolo pubblico in provincia di Mantova negli ultimi due anni	15 punti
Aziende con sede in Provincia di Mantova	15 punti
Aziende con sede nei Comuni immediatamente confinanti con il territorio della Provincia di Mantova	10 punti
Strutture in cui la trasformazione dei prodotti avviene in azienda	10 punti
Durata dell'impegno alla partecipazione al mercato programmata dall'azienda agricola	1 punto per ogni mese (max 12 punti)
Tipologia d'impresa:	10 punti
a) conduzione familiare	a) 3 punti
b) imprenditoria femminile	b) 4 punti
c) titolari di azienda di età inferiore ai 40 anni	c) 3 punti
Disponibilità di certificazioni qualità sull'azienda e/o sui prodotti posti in vendita	10 punti
Iscrizione all'Inps in qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo professionale.	10 punti;
Partecipazione a corsi di formazione negli ultimi due anni sulla vendita diretta e sulla sicurezza degli alimenti	10 punti;
Offerta di prodotti agricoli non ancora disponibili al mercato	10 punti;
Offerta di prodotti di varietà in via di estinzione	10 punti;